



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto comprensivo
EMPOLI OVEST



Sede legale: Via delle Fiascaie, 12 - 50053, Empoli (FI)
C.F. / P.IVA 91048780489 - Cod. Univoco A6TBAE - Telefono (+39) 0571757400

sito web: www.istitutocomprendivoempoliovest.edu.it

PEC: FIIC876002@pec.istruzione.it PEO: FIIC876002@istruzione.it

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER LA PARTECIPAZIONE AI
CORSI ESTIVI GRATUITI PER ALUNNE/I DI SCUOLA PRIMARIA "PIANO AGENDA NORD"**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

GENITORE DELL'ALUNNO/A _____

FREQUENTANTE LA CLASSE _____ PLESSO _____

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO N.: _____, TITOLO: _____ e

DICHIARA DI ESSERE NELLE SEGUENTI CONDIZIONI

PUNTEGGIO: Barrare la voce che interessa.		
Famiglia monoparentale*	10 punti	
Impegno lavorativo di entrambi i genitori	10 punti	
Impegno lavorativo di un solo genitore	5 punti	
l' alunno non ha aderito ad altri corsi organizzati dall'Istituto **	5 punti	
l' alunno ha aderito ad altri corsi organizzati dall'Istituto **	1 punto	

Firma per autocertificazione _____

Ai sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'art.15 L. n. 183 del 12.11.2011

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del dlsg n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n.305).

Firma

Data _____

alla scuola eventuali variazioni sull'anno.

Saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

NOTE:

* Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:

- 1) figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- 2) figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- 3) casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la "responsabilità genitoriale" non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 4) famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare);
- 5) separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 6) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
- 7) casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
- 8) altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l'amministrazione si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze. Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l'abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.). Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato appartenente a nucleo monoparentale.

**** Per corsi estivi organizzati dall'Istituto si intendono quelli del Progetto "E...state con noi!" a.s. 2024/2025, nell'ambito del Piano Scuola Estate – Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Azione: ESO4.6.A4 – Sotto azione: ESO4.6.A4.A – CUP: D74D23003380006**